

ACCORDO QUADRO TRA

CeSMA – Centro di Servizi Metrologici Avanzati dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Via Cupa Nuova Cintia, - 80126 - Napoli – Codice Fiscale e Partita Iva n. 00876220633, in prosieguo denominato **CeSMA** rappresentato dal Legale rappresentante Prof. Ing. Leopoldo Angrisani, nella qualità di Direttore a tanto autorizzato con Decreto Rettorale D.R. n.1184 del 18/04/2016

E

ENR - Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizzazione, con sede in Via Francesco Crispi, - 90139 - Palermo, Codice Fiscale n. 97186690828, Partita Iva n. 06363720829, in prosieguo denominato **ENR**, rappresentato dal Legale rappresentante Prof. Ing. Francesco Beltrame, nella qualità di Presidente.

Individualmente o collettivamente indicate come la "Parte" o le "Parti".

Premesso che:

1. **Il Centro di Servizi Metrologici Avanzati (CeSMA)** dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è stato istituito e attivato con Decreto Rettorale DR/2013/1018 del 25/03/2013, al fine di una migliore utilizzazione di risorse e competenze dell'Ateneo relativamente all'attività di sviluppo e coordinamento di metodologie e tecnologie innovative nel settore della metrologia. Il **CeSMA** si propone di realizzare le seguenti finalità:
 - concorrere al perseguimento dello sviluppo dell'apparato produttivo regionale e di tutto il Mezzogiorno, stimolando la diffusione e l'impiego di metodologie e tecnologie innovative ed una più stretta collaborazione tra mondo del lavoro e Università attraverso l'erogazione di servizi avanzati nel settore della metrologia;

Handwritten initials: B and A.

- realizzare un percorso progettuale che preveda in tutte le sue fasi (dalla ideazione alla gestione fino alla valutazione) un elevato ed effettivo livello di coinvolgimento e di condivisione di responsabilità delle strutture dell'Ateneo;
- assicurare che le attività sperimentali del Centro possano produrre positivi effetti di trascinamento e ricaduta sulle attività universitarie di formazione e di ricerca;
- diffondere in Ateneo e sul territorio la cultura della metrologia e le competenze scientifiche e tecniche per l'esecuzione di misurazioni di particolare rilevanza mediante una ottimale programmazione ed organizzazione dei suoi servizi.

Il Centro organizza le sue attività in servizi e progetti in conformità con le finalità sopra esposte; collabora con i Dipartimenti nella realizzazione dei servizi metrologici resi a Enti pubblici e privati e può partecipare a progetti a termine di interesse dell'Ateneo in collaborazione con i Dipartimenti dell'Ateneo.

2. **L'Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizzazione (ENR)**) si propone di intervenire nei processi di produzione e diffusione di norme tecniche.

Quanto al processo di produzione di norme tecniche, l'apporto di ENR, in collaborazione con gli altri soggetti, nazionali esteri o internazionali investiti di funzioni nel settore, consiste in studi e ricerche in materia di stesura, qualificazione, aggiornamento delle norme tecniche, ivi incluso quanto denominato ricerca pre-normativa in ambito UE.

Quanto al processo di diffusione di norme tecniche, l'apporto di ENR consiste, anche in collaborazione con altri soggetti nazionali esteri o internazionali, attivi nel settore, in attività di promozione e accompagnamento dell'adozione di norme tecniche attraverso interventi di verifica di fattibilità, di sperimentazione, di formazione e informazione rivolta non solo agli operatori dei diversi settori produttivi, ma più in generale alla pubblica opinione.



ENR è in grado di redigere norme tecniche dettagliate e operative in grado di coprire l'intero processo di standardizzazione, capaci di consentire un successivo processo di certificazione, ovviamente condotto a cura di enti opportunamente accreditati.

3. il DPR 382/80 riguardante il riordinamento della docenza universitaria, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le Università e gli Enti Pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza per conto terzi sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche sia al fine di avvalersi di strutture e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico e professionale .
4. Le Parti sono interessate a sviluppare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune ed, a tal fine, intendono regolare tali rapporti di collaborazione. Tale Accordo ha natura normativa, rinviando la specifica di singoli incarichi, con la determinazione delle modalità e dei tempi di realizzazione nonché di eventuali corrispettivi, ad appositi Atti Esecutivi che verranno a costituire parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le Parti concordano dunque nuovamente di adeguare i contenuti del presente Accordo con le disposizioni legislative di carattere innovativo e integrativo che potranno verificarsi nel corso della validità dell'Accordo stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



Art. 1 - Finalità dell'Accordo

Le Parti con il presente atto intendono porre in essere un rapporto di collaborazione al fine di:

- produrre norme tecniche volontarie nei settori citati in premessa, attraverso l'istituzione di tavoli cui partecipino gli attori istituzionali internazionali e nazionali di riferimento detentori delle linee guida del settore oggetto della norma, gli utenti intermedi e finali del settore medesimo, la pubblicazione sul sito di ENR della stessa per consultazione pubblica e la presentazione della norma finale;
- promuovere l'impiego delle norme tecniche di cui al punto precedente in situazioni reali, inclusi i corrispondenti aspetti formativi e divulgativi;
- progettazione e conduzione partecipativa di corsi formativi, quali master universitari, relativi alle metodologie di normazione e all'intera filiera del processo di standardizzazione fino alla redazione di regolamenti utili per un eventuale successivo processo di certificazione a cura degli Enti all'uopo accreditati per tale funzione.

Art. 2 - Oggetto

Le Parti intendono perseguire le finalità di cui all'Art. 1 attraverso lo sviluppo di attività di ricerca e formazione con particolare riguardo alle applicazioni della normazione e della standardizzazione nei settori citati in Premessa.

Le attività specifiche saranno di volta in volta definite, secondo le linee guida stabilite dai responsabili del presente Accordo, mediante la stipula di appositi Atti Esecutivi che in ogni caso richiameranno il presente Accordo.



Art. 3 - Modalità d'attuazione delle attività

La collaborazione avverrà mediante la stipula di Atti Esecutivi concernenti:

- attività di ricerca e/o sviluppo su sistemi specifici, regolate da condizioni contrattuali da concordare di volta in volta nello spirito del presente Accordo;
- tesi di laurea;
- borse di studio e stage/tirocini per laureandi e laureati (le attività di stage /tirocini verranno regolate da apposito Accordo redatta ai sensi del DL n. 138 del 13.8.2011 e successiva circolare n. 24 del 12.9.2012);
- partecipazione al finanziamento di Dottorati di Ricerca;
- corsi, seminari interni e workshop nazionali ed internazionali su temi di comune interesse (per la realizzazione di questi ultimi le Parti si attiveranno per reperire finanziamenti, anche esterni, per la copertura delle spese);
- partecipazione congiunta ad attività di ricerca verso committenti esterni, da concordare a fronte delle varie opportunità, ivi incluse le relative azioni di acquisizione.

Per il conseguimento delle attività sopraccitate, si potranno utilizzare particolari attrezzature e specifici impianti di proprietà delle Parti, che verranno indicati negli Atti Esecutivi.

Le Parti garantiscono l'esecuzione di tutto quanto necessario al perseguimento degli obiettivi indicati negli Atti esecutivi e si impegnano a svolgere le attività, oggetto degli Atti Esecutivi, secondo le modalità e nei tempi in essi indicati.

Per la corretta attuazione degli Atti Esecutivi verranno individuate, da entrambe le Parti, determinate figure di riferimento, specifiche per ogni area di interesse. Tali figure avranno l'obbligo di riferire periodicamente ai rispettivi responsabili scientifici del presente Accordo, l'attività svolta nell'ambito dei singoli Atti Esecutivi.



Per la sostituzione dei referenti dei singoli Atti Esecutivi la comunicazione scritta sarà inviata a cura dei responsabili scientifici del presente Accordo.

Art. 4 - Contenuti Atti Esecutivi

Gli atti Esecutivi di cui al precedente articolo 2, che le Parti stipuleranno di volta in volta in relazione al manifestarsi di specifiche esigenze, dovranno, di massima, contenere i seguenti elementi:

- Parti contraenti e nominativi dei relativi Rappresentanti
- Oggetto dell'Atto Esecutivo e descrizione delle attività da svolgere per il suo perseguimento con le relative realizzazioni in cui dette attività va a concretizzarsi
- Pianificazione temporale delle attività e luogo di esecuzione
- Costo per le prestazioni e modalità di pagamento
- Responsabilità scientifica
- Copertura assicurativa
- Partecipazione di terzi alle attività
- Codice etico
- Modalità di presentazione dei risultati
- Proprietà dei risultati
- Modalità relative ad eventuali diritti di proprietà intellettuale
- Divulgazione dei risultati
- Trattamento dei dati personali
- Durata e recesso
- Foro competente
- Oneri fiscali



- Clausola di rinvio, per gli aspetti non specificatamente regolati dall'Atto Esecutivo, al presente Accordo Quadro
- Firme dei rappresentanti delle Parti.

Alcuni degli elementi sopra elencati possono essere contenuti in un apposito "capitolato tecnico" allegato all'Atto esecutivo.

Art. 5. - Diritti su prodotti e proprietà intellettuale

Fermi restando i diritti morali di autori e inventori tutelati dalle vigenti leggi, fermo restando altresì il diritto di utilizzare i risultati frutto delle attività degli Atti Esecutivi del presente Accordo nello svolgimento e per le finalità della propria attività, si conviene che, in accordo con quanto già indicato al precedente articolo 4, a fronte dei corrispettivi stabiliti e delle finalità assegnate a ciascun Atto Esecutivo, tenuto conto altresì delle finalità istituzionali attribuite a ENR, le Parti regoleranno di volta in volta, in ciascun Atto Esecutivo, tutti gli aspetti riguardanti l'eventuale utilizzo esclusivo dei risultati e l'acquisizione totale della proprietà, dei prototipi e di ogni altra realizzazione frutto delle attività disciplinate nell'Atto stesso.

Art. 6 - Riservatezza

Le Parti si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di proprietà di entrambe le Parti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Accordo, nonché a non eseguire e a non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti in possesso in ragione degli incarichi connessi al presente Accordo.

Le Parti inoltre, si impegnano a ricondurre il proprio personale e tutti coloro che collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

Art. 7 - Norme per il personale di due Enti

Le ricerche/studi oggetto del presente Accordo si svolgeranno rispettivamente presso i locali di **CeSMA** e di **ENR**, previo accordo tra le Parti e in funzione dell'oggetto/finalità delle ricerche/studi. Ciascuna parte consentirà al personale incaricato dell'altra Parte il libero accesso alle proprie infrastrutture, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta e nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti.

Il personale di uno dei due Enti, che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria, in vigore nell'Ente ospitante.

Potranno essere previste eventuali trasferte presso altre località secondo modalità che saranno concordate preventivamente.

L'attività di cui al presente Accordo non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro con alcuna delle parti ospitanti. Valgono, in ogni caso, le disposizioni e le normative previste dalle leggi in vigore al tempo dell'applicazione del presente Accordo.

Art. 8 - Responsabili dell'Accordo

CeSMA indica come proprio referente e responsabile del presente Accordo il Legale rappresentante Prof. Ing. Leopoldo Angrisani che ne assume anche la responsabilità scientifica.

ENR indica come proprio referente e responsabile del presente Accordo il Legale rappresentante Prof. Ing. Francesco Beltrame e come responsabile scientifico l'Ing. Antonio Ferraro.

La sostituzione dei responsabili del presente Accordo potrà avvenire per iniziativa di ciascuna parte tramite comunicazione scritta da inviare all'altra Parte.



Art. 9 - Durata, Recesso e Modifiche

Le Parti concordano che il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima firma apposta dalle Parti e avrà la durata di tre (3) anni a partire da tale data.

L'eventuale rinnovo del presente Accordo dovrà avvenire con il consenso scritto tra le Parti almeno (3) mesi prima della sua scadenza.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente Accordo, ciascuna di esse avrà la facoltà di recedere dalla stessa in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno sei (6) mesi. Il recesso del presente Accordo non comporta necessariamente la risoluzione degli Atti Esecutivi eventualmente vigenti al momento del recesso stesso. Detti Atti Esecutivi, pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino al completamento delle attività in essi disciplinate o saranno terminati in accordo alle modalità di recesso contenute negli Atti Esecutivi stessi.

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 10 - Responsabilità

CeSMA esonera e tiene indenne ENR da qualsiasi responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività del presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.

CeSMA da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di ENR durante la permanenza presso i propri stabilimenti, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

ENR esonera e comunque tiene indenne CeSMA da qualsiasi responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività del presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.



ENR da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale CeSMA durante la permanenza presso i propri locali, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 11 - Codice Etico

Le Parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico di entrambe, allegati al presente Accordo, in conformità ai quali essa è sorta e sarà gestita.

La violazione delle norme contenute nei suddetti Codici è considerata a tutti gli effetti inadempimento grave e conseguentemente dà facoltà alle Parti di risolvere di diritto l'Accordo a seguito di semplice comunicazione scritta.

Art. 12 - Trattamento dati personali

Le Parti prendono atto che i rispettivi dati personali, relativi al presente Accordo, saranno trattati da entrambe le Parti esclusivamente per le finalità proprie del rapporto in oggetto e nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed implementazioni). Per quanto riferito alla comunicazione e diffusione dei dati personali, Le Parti si riservano di prestare il proprio consenso di volta in volta negli specifici atti esecutivi, esplicitando soggetti ed ambiti interessati.

Art. 13 - Legge applicabile e Clausola Compromissoria

Il presente Accordo è sottoposta alle leggi della Repubblica Italiana e secondo questa è da interpretarsi.

Le Parti convengono di fare il possibile per definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione ed interpretazione del presente Accordo.

Nel caso in cui la controversia non sia risolta entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all'altra Parte circa il sorgere della controversia stessa, essa sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e successivi del c.p.c.



L'Arbitrato avrà luogo a Napoli. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, che fungerà da presidente, dai primi due, oppure, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Napoli. Il Lodo Arbitrale sarà vincolante per le Parti che dovranno, pertanto, darvi esecuzione in buona fede.

Art. 14 - Registrazione


Il presente Accordo è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tasa fissa ai sensi del DPR n. 131 del 26.4.1986.

Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della Parte richiedente tale registrazione.

Napoli, lì 14/10/2016

ENR

Il Presidente – Prof. Ing. Francesco Beltrame



CeSMA

Il Direttore – Prof. Ing. Leopoldo Angrisani

